



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GUASTI DUCCIO (id FSI 109877)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 22 novembre 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del “1 Campionato Regionale Toscano blitz 2015” LEONARDO BARTOLINI (A.F.) che: *“Durante il decimo (e penultimo turno) del torneo, venivo richiamato dal conduttore del nero alla scacchiera della partita Guasti Duccio-Cavaliere Massimo. Quest’ultimo sosteneva che il bianco avesse effettuato una cattura irregolare di pedone e quindi chiedeva la vittoria per mossa irregolare. Il bianco sosteneva che la cattura fosse stata regolare in quanto i due giocatori non erano concordi sulla casa di partenza del pedone bianco alla mossa precedente. Vista l’impossibilità di constatare la veridicità delle affermazioni dei due contendenti ho lasciato correre il gioco facendo riprendere la partita dalla posizione corrente (col nero che aveva fermato l’orologio per chiamarmi e aveva soltanto un secondo rimasto). Il bianco, Guasti, si rivolge così all’avversario mentre gli orologi sono ancora fermi: “Tanto che sei un ladro si sa”. Ammonisco Guasti. Il nero si difende dalle accuse reclamando la propria innocenza e io cerco di calmare la situazione e rimetto in moto l’orologio del nero, che dice al bianco: “Mi hai fatto perdere solo tempo con questa contestazione”. Orologio in moto, il nero esegue la mossa e preme, andando a 3 secondi, il bianco (che ha circa 25 secondi) risponde: “Il tempo lo hai perso tu a venire qui, facevi meglio a stare a casa”. Qui ammonisco Guasti dicendogli che al prossimo insulto o disturbo gli avrei assegnato partita persa”.*

In data 23 novembre 2015 perveniva una nota difensiva dell'incolpato che ammetteva di essersi alterato in conseguenza del reclamo, a suo avviso ingiusto, riconoscendo l'inopportunità della propria condotta per la quale avrebbe già offerto le proprie scuse all'avversario.

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che *“... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.*

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.*

Nel caso di specie, è possibile riconoscere il fatto che lo zeitnot abbia potuto rappresentare un momento di particolare tensione agonistica. Ciascuno dei giocatori, se in buona fede, poteva ben essere convinto della infondatezza delle ragioni altrui, stante l'impossibilità di ricostruire con certezza la posizione oggetto di contestazione, continuando quindi a credere di aver subito una scorrettezza ai propri danni. Tuttavia, una volta intervenuto l'arbitro e ripresa la partita, male ha fatto il GUASTI a rivolgere accuse al suo avversario e ad ignorare il primo richiamo del direttore di



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



**Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

gara, ponendo in essere una condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva solo in parte mitigata dal ravvedimento successivo.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato GUASTI DUCCIO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 1/12/2015

**Il Giudice Sportivo Nazionale**  
**Elia Mariano**

